

Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali stranieri

(aprile-giugno 2020)

AGRICOLTURA		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-77/20	IRLANDA	Politica comune della pesca - Regime di controllo comunitario - Conservazione delle risorse della pesca - Interpretazione dell'art. 32 ("Restrizioni all'impiego di apparecchiature di classificazione automatica") del regolamento (CE) n. 850/1998 del Consiglio, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame nonché degli artt. 89 ("Misure volte a garantire il rispetto delle norme") e 90 ("Sanzioni applicabili alle infrazioni gravi") del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (<i>dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale, come quella irlandese, che prevede, in caso di condanna, in aggiunta a una sanzione pecuniaria, il sequestro obbligatorio di tutte le catture e le attrezzature da pesca trovate a bordo dell'imbarcazione utilizzata per commettere l'infrazione</i>)

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

APPALTI PUBBLICI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-927/19	LITUANIA	<p style="text-align: center;">Ricorsi - Protezione delle informazioni riservate presentate dai fornitori - Determinazione delle condizioni di gara - classificazione come false delle informazioni presentate dai fornitori</p> <p>Interpretazione delle disposizioni delle seguenti direttive: direttiva 89/665/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, direttiva (UE) 2016/943 sul know-how riservato e sulle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione che riguardano le condizioni di gara e vari aspetti della protezione delle informazioni riservate negli appalti pubblici; nonché delle sentenze della Corte di giustizia del 4 maggio 2017, Esaprojekt (C-87/14) e del 3 ottobre 2019, Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 (C-267/18).</p> <p><i>Dubbi riguardanti: a) la liceità di determinate condizioni di gara, b) vari aspetti della protezione delle informazioni riservate nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e c) la valutazione di eventuali dichiarazioni false da parte dell'offerente vincitore e le conseguenze di tali atti). Dettaglio (Dubbio se una condizione di gara che implichi la dimostrazione del fornitore di aver realizzato un determinato fatturato medio annuo mediante la prestazione di specifici servizi quali la gestione rifiuti urbani indifferenziati rientri in base alla direttiva 2014/24 art. 58 sotto la nozione di capacità economica e finanziaria o invece capacità tecnica professionale. Dubbio se la valutazione della capacità del fornitore dipenda dalla risposta alla prima questione. Dubbio se la succitata direttiva si applichi ad una condizione di gara che implichi la dimostrazione che i veicoli necessari per la prestazione dei servizi [di gestione dei rifiuti] sono conformi a specifiche tecniche precise. Dubbi sulle modalità di garantire nell'ambito di una procedura quale quella in esame che prevede peraltro, nel rispetto della normativa nazionale, una procedura precontenziosa obbligatoria di risoluzione delle controversie, gli istituti dell'effettività del ricorso, dell'accesso agli atti, dell'accesso agli atti difensivo e del</i></p>

		<p><i>segreto commerciale alla luce delle disposizioni delle direttive 89/665 e 2016/943. Dubbio sulla facoltà, alla luce dell'art. 57 della direttiva 2014/24, per il giudice di valutare d'ufficio e autonomamente dalle decisioni adottate dall'amm.ne aggiudicatrice le false dichiarazioni rese dall'operatore economico chiamato a fornire le informazioni per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione. Dubbio infine se in base alla direttiva da ultimo citata, qualora la normativa nazionale preveda sanzioni aggiuntive (oltre all'esclusione) in caso di presentazione di informazioni false, tali sanzioni possono essere applicate solo sulla base della responsabilità personale, in particolare ove dette informazioni siano state presentate solo da una parte di coloro che hanno partecipato congiuntamente alla procedura d'appalto pubblico (per esempio, uno tra vari partner).</i></p>
<p>C-23/20</p>	<p>DANIMARCA</p>	<p>Accordi-quadro. Informazioni che devono figurare negli avvisi o bandi di gare</p> <p>Interpretazione della direttiva 2014/24 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, art. 18, par. 1 relativo ai principi di parità di trattamento e di trasparenza e art. 49 (“<i>Bandi di gara</i>”), in combinato disposto con l'allegato V, parte C (“<i>Informazioni che devono figurare negli avvisi e bandi di gara</i>”), punti 7-10 lett. a) nonché della direttiva 92/13 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, art. 2-quinquies (“<i>Privazione di effetti</i>”), par. 1 lett. a)</p> <p><i>Dubbio se, alla luce dei principi di parità di trattamento e di trasparenza di cui alle disposizioni euro-unitarie sopra richiamate, il bando di gara e/o il capitolato d'onere devono contenere informazioni sulla quantità stimata e/o sul valore stimato o, in alternativa, sulla quantità massima e/o sul valore massimo delle forniture ai sensi di un accordo quadro oggetto della gara di appalto. In caso di risposta affermativa, dubbio se possa essere equiparata all'assenza totale di pubblicazione di un bando di gara, con conseguente caducazione degli effetti del contratto di appalto, la pubblicazione di un bando di gara che non contenga indicazioni sulla quantità stimata e/o sul valore stimato delle forniture ovvero sulla quantità massima e/o sul valore massimo delle forniture ai sensi dell'accordo quadro oggetto dell'appalto”.</i></p>

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-5/20	GERMANIA	<p style="text-align: center;">Regolamento TSM – Sistema tethering/hotspot</p> <p>Interpretazione del regolamento n. 2015/2120 (cd. regolamento TSM), che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta, con particolare riferimento all'art. 3 che sancisce il diritto degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta tramite il loro servizio di accesso a Internet.</p> <p><i>Dubbio sull'applicabilità dell'art. 3 del regolamento TSM al cd. sistema di tethering/hotspot che consente l'accesso a Internet mediante l'utilizzo di un telefono cellulare o di un tablet come gateway, e, in caso affermativo, sulla compatibilità euro-unitaria di una clausola che, pur non vietando contrattualmente il tethering, ne rende l'utilizzo economicamente più svantaggioso rispetto alla modalità ordinaria di accesso alla rete.</i></p>
C-34/20	GERMANIA	<p style="text-align: center;">Regolamento TSM – Pratiche commerciali di zero-rating</p> <p>Interpretazione del regolamento n. 2015/2120 (cd. regolamento TSM), che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta, con particolare riferimento all'art. 3.3 che sancisce l'obbligo per i fornitori di servizi di accesso a Internet di trattare tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità con i principi di non discriminazione e proporzionalità, ivi sanciti, di una riduzione della velocità di trasmissione dei dati, operata da Telekom Deutschland, per i flussi audio e video generati dai propri partner, in un'opzione tariffaria</i></p>

		<i>aggiuntiva zero-rating chiamata «StreamOn».</i>
C-102/20	GERMANIA	<p>Comunicazioni elettroniche/Tutela dei dati personali/Tutela dei consumatori</p> <p>Interpretazione art. 2 e 13 della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e interpretazione dell'allegato I, punto 26, prima frase, della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno.</p> <p><i>Dubbio se l'invio da un server pubblicitario dei dati necessari per la composizione della pagina web del servizio di posta elettronica visualizzata dall'utente tramite il proprio browser rientri nella nozione di messaggio di posta elettronica. Dubbio se ai fini della conoscibilità della comunicazione promozionale inviata con le modalità sopra descritte sia sufficiente la semplice visualizzazione del banner sul sito internet del servizio di posta elettronica. Dubbio se rientri nella nozione di posta elettronica una comunicazione trasmessa ad un utente casualmente selezionato. Dubbio se la presenza di un banner/comunicazione commerciale nella pagina web di fruizione del servizio di posta elettronica sia qualificabile come comunicazione indesiderata. Dubbio se rientri nella nozione di sollecitazione commerciale, l'inserimento della pubblicità nella posta in arrivo di un account e-mail privato.</i></p>

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-3/20	LETTONIA	<p style="text-align: center;">Immunità di giurisdizione</p> <p>Interpretazione degli artt 11, lett. a) - immunità di giurisdizione dei funzionari ed altri agenti dell'Unione - e 22, c 1 – applicazione alla Banca centrale europea - del protocollo 7 del TFUE inerente i privilegi e le immunità dell'Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio se le disposizioni relative alle immunità e ai privilegi dell'UE dei funzionari e degli agenti dell'UE, si possano applicare alla funzione di membro del consiglio direttivo della BCE esercitata dal governatore di una banca centrale di uno Stato membro e, nel caso di risposta affermativa, se le predette norme si possono applicare anche quando questi non ricopra più tale ultimo incarico e se, nel caso di specie, si tratti di sola immunità di giurisdizione o anche che tale immunità possa coprire l'azione penale.</i></p>
C-109/20	SVEZIA	<p style="text-align: center;">Accordi bilaterali sugli investimenti (BIT) intra-UE – Clausola arbitrale compromissoria</p> <p>Interpretazione degli artt. 267 e 344 TFUE alla luce della sentenza della CGUE del 6 marzo 2018 resa nell'ambito della causa C-264/18, <i>Achmea</i>.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di estendere la declaratoria di incompatibilità, pronunciata dalla CGUE nei confronti delle clausole arbitrali compromissorie tra investitori e SM previste dai trattati bilaterali sugli investimenti (BIT) "intra-UE", alle clausole arbitrali compromissorie strettamente connesse, contenute in apposite convenzioni di arbitrato tra investitori e SM, rispetto alle quali lo SM, una volta ricevuta la domanda di arbitrato, non ha sollevato immediatamente eccezione di difetto di giurisdizione.</i></p>

FISCALITA' E DOGANE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-4/20	BULGARIA	<p style="text-align: center;">Fiscalità</p> <p>Interpretazione dell'art 205 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbio se il citato diritto UE debba essere interpretato nel senso di ricomprendere nella responsabilità solidale di un soggetto destinatario di una cessione di beni imponibile per il mancato versamento IVA del suo fornitore oltre all'IVA anche gli interessi legali sul debito principale calcolati dalla data di inizio della mora del debitore e fino al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento in rettifica.</i></p>
Cause riunite C-58 e C-59/20	AUSTRIA	<p style="text-align: center;">Fiscalità – Esenzione IVA</p> <p>Interpretazione dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in collegamento con la gestione di fondi comuni d'investimento.</p> <p><i>Dubbio se nella nozione di «gestione di fondi comuni d'investimento» ai fini dell'esenzione IVA, rientrino anche gli adempimenti fiscali affidati ad un gestore esterno (causa C-58/2020) o un servizio esternalizzato sotto forma di concessione del diritto d'uso sul software con cui sono svolti calcoli essenziali per taluni servizi di gestione (causa C-59/2020), quando le citate operazioni, vengono effettuate in collegamento con la gestione di un fondo comune di investimento.</i></p>

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-923/19	SPAGNA	<p style="text-align: center;">Assicurazione in materia di circolazione dei veicoli a motore- Definizione di semirimorchio</p> <p>Interpretazione della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, artt. 1 (Definizioni) e 3 (Obbligo d'assicurazione dei veicoli).</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con le disposizioni unionali soprarichiamate una normativa nazionale che esclude dalla copertura assicurativa obbligatoria della motrice i danni subiti dal semirimorchio, considerando quest'ultimo equiparabile al carico o alle cose trasportate, oppure in ragione del fatto che la motrice e il semirimorchio formerebbero un unico veicolo le cui rispettive assicurazioni coprirebbero unicamente i danni materiali cagionati a terzi diversi rispetto ai proprietari dell'uno o dell'altro veicolo.</i></p>
C-78/20	SLOVACCHIA	<p style="text-align: center;">Giustizia e diritti fondamentali – Mandato d'arresto europeo</p> <p>Interpretazione degli artt 1, par 1-definizione del mandato d'arresto europeo- e 6, par 1 - determinazione delle autorità giudiziarie competenti – in relazione all'art 15, par 2 – informazioni complementari – della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.</p> <p><i>Dubbio se anche le informazioni supplementari richieste dall'autorità dell'esecuzione all'autorità emittente, che integrano o modificano sostanzialmente il mandato d'arresto originariamente emesso, debbano soddisfare i requisiti prescritti per l'emissione del mandato d'arresto europeo con particolare riguardo all'obiettività e indipendenza dell'autorità giudiziaria emittente)</i></p>

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-948/19	LITUANIA	<p style="text-align: center;">Lavoro interinale</p> <p>Interpretazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale, art. 1 (“Ambito di applicazione”), par. 2 e par. 3, art. 5 (“Principio della parità di trattamento”), par. 1 anche in relazione al principio dell’autonomia amministrativa di un’istituzione dell’Unione europea sancito dagli articoli 335 e 336 TFUE.</p> <p><i>Dubbio se un’Agenzia dell’UE. (nel caso di specie l’EIGE) possa essere considerata “impresa pubblica” e svolgere “attività economica” ai sensi della citata direttiva. Dubbio se le disposizioni della citata direttiva relative ai diritti dei lavoratori assunti tramite agenzia interinale debbano applicarsi integralmente alle Agenzie dell’U.E. Nel caso di risposta positiva, dubbio se sia conforme al diritto dell’U.E ed al principio dell’autonomia amministrativa di una Istituzione dell’U.E. una normativa nazionale che introduca una deroga al principio di parità di trattamento, sotto il profilo economico, tra lavoratori assunti tramite agenzia interinale e lavoratori assunti direttamente dall’impresa utilizzatrice. Dubbio se le funzioni professionali per cui i lavoratori sono assunti direttamente dall’EIGE e le rispettive funzioni professionali svolte dai lavoratori assunti tramite agenzia interinale possano essere considerate “il medesimo lavoro” ai sensi della citata direttiva.</i></p>

MERCATO INTERNO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-920/19	AUSTRIA	<p>Libera prestazione di servizi - Gioco d'azzardo</p> <p>Interpretazione dell'art 56 TFUE.</p> <p><i>Dubbio se un sistema di monopolio nazionale del gioco d'azzardo, che rappresenta di per se una restrizione della libera prestazione di servizi in assenza di un giustificato motivo di interesse generale, sia compatibile con il diritto unionale in presenza di forme pubblicitarie poste in atto dal monopolista volte ad incentivare il fenomeno anziché garantire una sensibilizzazione della popolazione verso la pericolosità e il potenziale danno che da tali pratiche possono derivare e in assenza di una adeguata legislazione nazionale che regolamenti e controlli tali forme pubblicitarie.</i></p>
C-27/20	FRANCIA	<p>Libera circolazione dei lavoratori - Parità dei diritti dei lavoratori</p> <p>Interpretazione degli articoli 20 e 45 del TFUE - cittadinanza dell'Unione e libera circolazione dei lavoratori - nonché degli articoli 4 - Parità di trattamento - del regolamento n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e 7 - esercizio dell'impiego e parità di trattamento - del regolamento n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto UE e con il principio di libera circolazione dei lavoratori una norma nazionale -codice di previdenza sociale francese- relativa al calcolo dei diritti per l'attribuzione di assegni familiari che definisce l'anno civile di riferimento per il calcolo delle prestazioni familiari come il penultimo anno precedente il periodo di pagamento)</i></p>

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-13/20	BELGIO	<p data-bbox="1151 411 1789 443" style="text-align: center;">Decompilazione di un programma software</p> <p data-bbox="862 488 2080 555">Interpretazione degli artt. 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.</p> <p data-bbox="862 600 2080 780"><i>Dubbio se il diritto UE debba essere interpretato nel senso di consentire al legittimo acquirente di un programma per elaboratore di decompilarlo, ossia di ricostruirne il codice sorgente a partire da un file eseguibile in linguaggio macchina, qualora tale decompilazione sia necessaria per consentirgli di correggere errori che incidono sul funzionamento di detto programma.</i></p>

TRASPORTI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-937/19	GERMANIA	<p>Trasporti di cabotaggio su strada - Illecito amministrativo</p> <p>Interpretazione dell'art 8, par 2, prima frase – cabotaggio – in relazione all'art 1, par 5, lett. d) – ambito di applicazione - del reg. 1072/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.</p> <p><i>Dubbio se un trasporto di cabotaggio possa essere svolto solamente in presenza di un trasporto internazionale "per conto terzi" o possa essere autorizzato anche nell'ambito di un qualunque trasporto internazionale anche "in conto proprio".</i></p>
C-12/20	GERMANIA	<p>Spazio ferroviario europeo unico- Competenze degli organismi di regolamentazione in materia di prospetto informativo della rete (PIR) con riguardo, in particolare, alla richiesta di tracce ferroviarie internazionali in corridoi merci</p> <p>Interpretazione del regolamento (UE) n. 913/2010 relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, articolo 13, paragrafo 1 («Sportello unico per le domande di capacità di infrastruttura»), articolo 14 («Capacità assegnata ai treni merci»), paragrafi 1 e 9, articolo 20 («Organismi di regolamentazione»), paragrafi 1 e 3, considerando 7, 25 e 26 e della direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, articolo 27 («Prospetto informativo della rete»), paragrafi 1 e 2, articolo 57 («Cooperazione tra organismi di regolamentazione»), paragrafo 1, allegato IV («Contenuto del prospetto informativo della rete»), punto 3, lettera a)</p> <p><i>Dubbio se la procedura di presentazione delle richieste di capacità ferroviaria debba essere disciplinata esclusivamente dal prospetto informativo della rete dei gestori dell'infrastruttura interessati da un corridoio merci e sia conseguentemente soggetta al</i></p>

		<p><i>controllo da parte dell'organismo nazionale di regolamentazione ovvero se la detta procedura debba essere stabilita in autonomia dal comitato di gestione di un corridoio merci. Ove si risponda nel primo senso dubbio se sia compatibile con le disposizioni euro-unitarie sopra richiamate il fatto che un organismo nazionale di regolamentazione si opponga ad una disciplina contenuta nel prospetto informativo della rete, senza procedere a tal riguardo di concerto e in modo sostanzialmente uniforme con gli organismi di regolamentazione degli altri Stati interessati dal corridoio merci o quantomeno senza consultarli preventivamente al fine di stabilire un modus procedendi comune. Ove si risponda nel secondo senso dubbio se un organismo nazionale di regolamentazione possa riesaminare il prospetto informativo della rete di un gestore dell'infrastruttura al di là della sua conformità sostanziale con la procedura stabilita dal comitato di gestione e, se del caso, ad opporvisi qualora contenga disposizioni relative alla procedura medesima.</i></p>
--	--	--

TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-932/19	UNGHERIA	<p style="text-align: center;">Clausole di doppio cambio nell'ambito di mutui in valuta estera</p> <p>Interpretazione della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, art. 6, par. 1</p> <p><i>Dubbio se sia contraria al diritto euro-unitario una norma nazionale che, in un contratto di prestito concluso con il consumatore in valuta estera, dispone la nullità della clausola in virtù della quale l'istituto di credito decida -in via del tutto unilaterale- di modificare, al momento del rimborso, il tasso di cambio rispetto a quello fissato al momento dell'erogazione del prestito e la sostituzione della clausola nulla con una disposizione diretta ad applicare il tasso di cambio ufficiale fissato dalla Banca Centrale, senza consentire al consumatore di chiedere una tutela più efficace rispetto a quella prevista da detta disposizione.</i></p>
C-65/20	AUSTRIA	<p style="text-align: center;">Prodotto difettoso- Danni alla salute</p> <p>Interpretazione della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, con particolare riferimento all'art. 2, relativo alla definizione di "prodotto" in combinato disposto con l'art. 1 e 6</p> <p><i>Dubbio se la copia fisica di un quotidiano contenente suggerimenti sanitari inesatti, la cui applicazione possa arrecare danni alla salute, debba essere considerato un prodotto (difettoso) sulla base del tenore letterale delle norme euro-unitarie.</i></p>

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-37/20	LUSSEMBURGO	<p>Accesso alle informazioni relative ai beneficiari economici ai fini di antiriciclaggio e antiterrorismo</p> <p>Interpretazione dell' art. 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE nella parte in cui subordina la limitazione dell'accesso alle informazioni concernenti il beneficiario economico a «circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale» possa essere interpretato nel senso che autorizza un ordinamento nazionale a definire tale nozione soltanto come equivalente «a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione» presente nella direttiva senza ulteriori specifiche. In caso di risposta negativa al primo quesito dubbio se il giudice possa supplire alla carenza del legislatore determinando in via giurisprudenziale detta nozione e se in questo caso possa avvalersi dell'orientamento della CGUE ed in che senso possa esprimersi detto orientamento. Dubbio se nell'espressione «rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione» il rischio sproporzionato si riferisca solo alla frode o anche alle altre ipotesi evocate. Dubbio se nel valutare il rischio corso dal beneficiario si debbano considerare i soli rapporti che legano il beneficiario alla persona giuridica in relazione alla quale si chiede sia limitato l'accesso o più in generale anche altri rapporti tra il beneficiario ed altre persone giuridiche. Dubbio inoltre sulla possibile esclusione della tutela derivante da una limitazione dell'accesso nel caso in cui le informazioni siano facilmente accessibili ai terzi con altri mezzi di informazione. Dubbio infine su quali interessi divergenti debbano essere presi in considerazione nella valutazione di una richiesta di limitazione all'accesso alle informazioni relative ai beneficiari economici.</i></p> <p>Leggi l'approfondimento su Echi d'Europa 1/2020 → clicca qui</p>